

(N. 996)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1950 (V. Stampato N. 1156)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 APRILE 1950

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

« Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai diritti doganali, compresa la sovraimposta di

confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo 20-bis:

« È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni ».

La voce 643-b) 3 della tabella A allegata alla presente legge è sostituita dalla seguente:

« Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:
destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonché alla produzione di

fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

I numeri 1° e 2° della voce 643-b) 1 della tabella B allegata alla presente legge sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

Olî di petrolio, ecc., altri, benzina:

1° acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani, residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza — *Aliquota per quintale, lire 4.600;*

2° consumati per l'azionamento delle *autovetture adibite al servizio pubblico da piazza,*

compresi i *motoscafi* che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno — *Aliquota per quintale, lire 4.600.*

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.

ALLEGATO.

Decreto-legge 11 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 1950, n. 59:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffè e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 150, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1946, n. 79;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffè;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea:

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffè, del cacao e di alcune droghe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

OLI MINERALI

Art. 1.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio, naturali:

1° da usare direttamente come combustibili
(voce della tariffa 643-*a*)-1):

a) nelle caldaie e nei forni	L.	110	per quintale
b) nei motori.	»	2.690	» »
2° per altri usi (voce 643- <i>a</i>)-3).	»	4.400	» »
Benzina (voce 643- <i>b</i>)-1)	»	9.300	» »
Acqua ragia minerale (voce 643- <i>b</i>)-3)	»	7.410	» »
Petrolio (voce 643- <i>b</i>)-3)	»	7.080	» »

Oli da gas:

1° da usare direttamente come combustibili
(voce 643-*b*)-4-*alfa*):

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°C.	»	4.250	per quintale
b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°C	»	2.690	» »
2° per altri usi (voce 643- <i>b</i>)-4- <i>beta</i>)	»	4.250	» »

Lubrificanti:

1° oli bianchi (voce 643- <i>b</i>)- <i>alfa</i>)	»	10.000	» »
2° altri (voce (643- <i>b</i>)-5- <i>beta</i>)	»	8.000	» »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1° da usare direttamente come combustibili
(voce 643-*b*)-6-*alfa*):

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:			
<i>alfa</i>) densi	»	110	» »
<i>beta</i>) fluidi	»	110	» »
più lire 28,80 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20 per cento, ma non il 30 per cento per quintale;			
b) nei motori.	»	2.690	» »
2° per altri usi (voce- <i>b</i>)-6- <i>gamma</i>)	»	4.440	» »
Paraffina solida.	»	600	» »

Vaselina:

a) naturale	»	2.200	per quintale
b) artificiale, base di paraffina	»	5.000	»
Ozocerite greggia	»	160	»
Ceresina	»	400	»

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1946.

Art. 2.

All'articolo 10 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, può autorizzare, stabilendo le norme da osservarsi, il trasferimento in cauzione di prodotti intermedi o di prodotti semilavorati da una raffineria ad altra raffineria per essere quivi sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi.

Art. 3.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione o l'essiccamento, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, per farne commercio, o reimpiegarli direttamente, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni, ferma rimanendo per i prodotti ottenuti la riduzione dell'imposta ad una metà di quella vigente per i prodotti stessi.

Art. 4.

La tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, e la tabella B allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142, sono sostituite con le tabelle A e B allegate al presente decreto.

Chiunque destini i prodotti petroliferi esenti da imposta o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta ad usi diversi da quelli previsti dalle dette tabelle A e B decade per un quinquennio dal diritto ad usufruire del beneficio fiscale e, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

SURROGATI DEL CAFFÈ

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffè è stabilita nella misura di lire 4000 al quintale.

ZUCCHERO ED ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 9.200 per ogni quintale di zucchero di 1^a classe e nella misura di lire 8.835 per ogni quintale di zucchero di 2^a classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella fabbricazione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi concentrati di agrumi e del melittosio, l'aliquota d'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine restano stabilite nella misura ridotta di lire 4.000 al quintale se trattasi di zucchero di 1^a classe e di lire 3.840 se trattasi di zucchero di 2^a classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 20.000 quintali, da impiegarsi, ripartito fra le aziende interessate e con il pagamento della quota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto od in parte scremato.

Tale latte condensato dovrà avere un apertuale di zucchero non superiore al 60 per cento, e la sua produzione, preventivamente appovata dall'Alto Commissariato per la sanità pubblica, dovrà essere effettuata sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Il latte stesso potrà essere messo in commercio, senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 e all'articolo 2 del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n.1250.

Art. 8.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi, e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L.	4.600
Glucosio liquido	»	2.300
Zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	»	6.900
Zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato	»	3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito L. 8.050

Maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

OLI DI SEMI

Art. 9.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 per cento nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di lire 4.500 per quintale di prodotto.

La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella C allegato al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, numero 236.

Art. 10.

Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 chilowatt ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento è stabilito in lire 1000.

Nella stessa misura è stabilito il diritto annuale di licenza dovuto dai rivenditori di gas liquefatti.

Art. 11.

Gli esercenti officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni, il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 1000 per ogni semestre solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di esser ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto d'imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo.

Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta, ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce, e l'imposta eventualmente dovuta a saldo, entro il mese successivo al semestre stesso.

Qualora l'imposta dovuta a saldo per il primo semestre dell'anno non superi le lire 100, gli uffici accertatori dell'imposta, possono consentire che l'imposta dovuta a saldo per il primo semestre sia versata insieme con la seconda rata della intera annata.

CAFFÈ, CACAO E COLONIALI

Art. 12.

L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è fissata in lire 30.000 per quintale e quella sul caffè tostato, anche macinato, in lire 41.400 per quintale.

Qualsiasi operazione, non consentita dalle disposizioni in vigore, diretta a fare aumentare il peso del caffè tostato, è considerata frode all'imposta di consumo ed è punita con multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al maggior peso ottenuto, e in ogni caso non inferiore a lire 20.000.

Art. 13.

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

- a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao, lire 25.000;
- b) cacao in grani torrefatto, non decorticato, lire 27.500;
- c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, e burro di cacao, lire 31.250.

Art. 14.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con i precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche ai prodotti che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta, da chiunque posseduti in quantità superiore a chilogrammi 100.

A tal uopo i possessori dovranno fare denuncia alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla riscossione della maggiore imposta dovuta, provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'articolo 93 del vigente regolamento doganale

Art. 15.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO GENERALE
			Lire
52	Cannella (nota invariata)	Quintale	32.000
53	Chiodi e steli di garofani (nota invariata) . . .	»	35.000
54	Pepe nero e bianco e pepe garofonato	»	30.000
57	Tè e mate	»	45.000
58	Vaniglia	»	80.000

Art. 16.

In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17.

Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'articolo 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

Gli aumenti d'imposta di cui agli articoli 6 e 8 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, da chiunque posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità, superiore, per ciascun prodotto, a cinque quintali, anche se viaggianti.

A tale uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente articolo 17 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta del 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 19.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 14 e 17 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dagli articoli 14 e 17.

Art. 20.

La restituzione dell'imposta, nei casi in cui è ammessa, per i prodotti esportati contenenti oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie

zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1950.

EINAUDI

DE GASPERI --- VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

TABELLA A.

Olî di petrolio, olî provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

Numero del la tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-a)	<p>Olî di petrolio, ecc., olî greggi di petrolio, naturali: 1° da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato; 2° da usare direttamente come combustibile sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto; 3° destinati alla lavorazione; 4° destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade l'agevolezza è limitata agli olî greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di olî distillanti sino a 300°).</p>
643-b) 1	<p>Olî di petrolio, ecc., altri, benzina: impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.</p>
643-b) 3	<p>Olî di petrolio, ecc., altri, petrolio: destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.</p>
643-b) 5	<p>Olî di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.</p>
643-b) 5 beta	<p>Olî di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri: 1° destinati alla fabbricazione degli olî minerali bianchi e per trasformatori; 2° destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci). La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea; 3° « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vasellina.</p>
643-b) 4 6	<p>Olî di petrolio, ecc., altri (olî da gas - residui della lavorazione): 1° da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato; 2° da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto; 3° impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato; 4° destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli (concessione limitata al gasoil di densità superiore a 0,850 a 15° C); 5° destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene; 6° destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta (la agevolezza è limitata al gasoil); 7° destinati alla industria della calciocianamide; 8° destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata ai residui); 9° destinati alla produzione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante fusione e miscela, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 per cento in peso di olî distillanti fino a 300°; 10° destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione).</p>
	<p><i>Carburanti:</i> destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci). La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.</p>

D'ordine, *Il Ministro per le finanze:* VANONI.

TABELLA B.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	ALIQUOTA PER QUINTALE Lire
643-b) 1	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:</p> <p>1° acquistati con speciali buoni da <i>automobilisti</i> e da <i>motociclisti</i>, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato</p> <p>2° consumati per l'azionamento delle <i>autovetture da noleggio da piazza</i>, compresi i <i>moscafi</i> che in talune località sostituiscono le vetture da piazza</p> <p>3° impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale</p>	<p>4.600</p> <p>4.600</p> <p>1.660</p>
643-b) 2	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:</p> <p>impiegati nella fabbricazione delle vernici</p>	<p>3.260</p>
643-b) 3	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:</p> <p>impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale</p>	<p>1.320</p>
643-b) 4 6	<p>Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas-residui della lavorazione):</p> <p>1° impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale</p> <p>2° impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati</p> <p>3° acquistati con speciali buoni da <i>automobilisti</i> e da <i>motociclisti</i>, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato</p> <p>4° impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilowatt uno</p> <p>5° impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione)</p>	<p>110</p> <p>110</p> <p>Densità da 0,850 a 0,890 2.115</p> <p>Densità superiore a 0,890 1.345</p> <p>110</p> <p>110</p>

D'ordine, Il Ministro per le finanze: VANONI.